

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI

AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI AL SENSI

DELLA LEGGE 30/12/1960, n. 1676 - Esercizi 1961/62 -

1962/1963 - 1963/1964. =

IMPRESA: Luigi SARDELLA - FASANO

Importo aggiuntivo al netto £. 1.406.525.==

Repertorio n. 4484

1. ATTO AGGIUNTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno

trenta del mese di Ottobre nella Sede dell'Istituto

Autonomo per le Case Popolari della Provincia di

Brindisi, sito in via G.B. Casimiro n. 9. =

-Avanti a me avv. Vincenzo PALMA fu Pietro, autoriz-

zato alla stipula dei contratti dal Consiglio di Am-

ministrazione di questo Istituto, giusta delibera-

zione 10/11/1955 n. 347 ai sensi dell'art. 151 e 153

DEL R.D. 28/4/1938 n. 1165, richiamati in vigore dal

l'art. 8 della Legge 2/7/1949, n. 408, sono comparsi,

senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti

rinunciato d'accordo con me, giusto l'art. 28 della

vigente legge notarile del 12/2/1913, n.89.==

1°) - Il Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16/6/1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo, per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.==

2°) - Luigi SARDELLA nato il 30/8/1892 in Fasano e ivi domiciliato alla via Cairoli n.43.==

==.222.204.1 P. R. E. M. E. S. S. O.
CHE con contratto 10/5/1963 n.4021 di Repertorio registrato il 28/5/1963 al n.1626 Mod.I - l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente Com.te Ubaldo VALLARINO, affida all'Impresa Luigi SARDELLA i lavori di costruzione di quattro fabbricati comprendenti n.24 alloggi popolari nel Comune di OSTUNI ai sensi della Legge 30/12/1960 n.1676 per l'importo di lire £.87.487.000 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di lire 1,70% (lire una e centesimi ottanta per cento).==

CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 3/10/1964 n.24910 (ALLEGATO N.1).==

TUTTO CIO' PREMESSO
le parti come sopra costituite convengono e stipula-

no quanto segue: so sb itneinevory eiretem noo otine

ART.1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto. = otioqastit , oom

ART.2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £.87.487.000 a nette £.88.893.525. = sb (08) stnerit inroly lb otsgorory em

ART.3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £.1,70% (lire una e centesimi settanta per cento) di cui al contratto principale. = itainsvai

ART.4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità. = ita

ART.5 - I prezzi di base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di £.1,70% (lire una e centesimi settanta per cento), sono quelli del contratto principale ed il seguente nuovo prezzo: oaseta otts' l oreaao

N.P.1 - Formazione di rilevati e colmate mediante prelievo e sistemazione di materie di qualsiasi natura, da sistemarsi per strati orizzontali di spessore non superiore a cm.30 e da costiparsi ed innaffiarsi prima della formazione dello strato successivo, esse-

guito con materie provenienti da cave di prestito e
da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque,
nell'ambito del cantiere, compreso l'ogni onere per ca-
rico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi
nel rilevato. =

Al metro cubo lire MILLE. =

ART. 6 - Il termine per l'ultimazione dei lavori vie-
ne prorogato di giorni trenta (30) da quello stabi-
lito nel contratto principale. =

ART. 7 - I termini per quanto si riferisce al conto
finale e per la visita di collaudo restano fissi ed
invariati, intendendo che essi decorrono (dalla data
del verbale
di ultimazione dei lavori complessivi. =

ART. 8 - Le spese relative al presente atto e alla regi-
strazione fiscale sono a carico dell'Impresa. =
A richiesta, il Funzionario Rogante ha ricevuto e
pubblicato il presente atto mediante lettura fattane
a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle
parti, che da me interpellate hanno (dichiarato di
essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. =

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne
presa visione in precedenza. =

In applicazione dell'art. 12 della Legge 30/12/1960
n. 1676 il presente atto viene redatto in carta sem-

plice e verrà registrato a tassa fissa minima e con
sta di due fogli di carta semplice, scritti da per-
sona di mia fiducia per intero su facciate quattro
e righe otto fino a questo punto della quinta facciaa
ta, oltre le formalità di chiusura.=

Fatto, letto si sottoscrive.=

F/tº: Ubaldo VALLARINO

" Luigi SARDELLA

" Avv. Vincenzo PALMA, funzionario rogante.=

Per copia conforme

Brindisi, li

12 OTT. 1966

IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

